

Competenza civile - incompetenza - per territorio - Cass. n. 31127/2019

Protezione internazionale - Provvedimenti adottati da N'Unità Dublino - Impugnazione - Competenza per territorio - Sezione specializzata del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la struttura di accoglienza - Fondamento.

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - In genere.

In tema di protezione internazionale, l'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il comma 1, dell'art. 4 del d.l. n. 13 del 2007, conv. nella l. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., nonché dell'obbligo, imposto dall'art. 13 CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., di garantire un ricorso effettivo "ad ogni persona", e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. nella l. n. 132 del 2018, sicché la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio "di prossimità", nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell'ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31127 del 28/11/2019 (Rv. 656292 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_042](#)

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

31127

2019